

non sarà mai superiore al decimo di quella disponibile,
si potranno comprare anche opere di artisti morti nel-
l'ultimo quinquennio; e nei primi cinque anni a con-
tare da oggi, anche quelle di artisti morti nell'ulti-
mo trentennio.

Articolo h.

Gli acquisti si faranno specialmente nelle Esposizioni
nazionali di Belle Arti, ed in via eccezionale potranno
compiersi anche indipendentemente da esse.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man-
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-
servare.

Dato a Torino il 26 Luglio 1883.

[Signature]

V. il Guardasigilli

[Signature]



Registrato al Tribunale
addì 8 agosto 1883
Reg. 129. Att. del Governo F. 37
[Signature]

Bauer